

DISEGNO DI LEGGE

Modificazioni della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18 (Ordinamento dei parchi naturali). Istituzione di nuovi parchi naturali e dei parchi fluviali

Art. 1

Inserimento dell'articolo 01 nella legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18 (Ordinamento dei parchi naturali)

1. Prima dell'articolo 1 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18, è inserito il seguente:

"Art. 01

Istituzione dei parchi naturali e fluviali

1. Sono istituiti i parchi naturali provinciali "Adamello - Brenta" e "Paneveggio - Pale di S. Martino, delimitati dal piano urbanistico provinciale.

2. Inoltre sono istituiti i seguenti parchi naturali provinciali: "Cadria - Tenno", "Lagorai - Cima d'Asta", "Latemar", "Monte Baldo - Garda trentino", "Monte Bondone" e "Pasubio - Piccole Dolomiti-Lessini".

3. Sono istituiti i seguenti parchi naturali fluviali: "Adige", "Avisio", "Brenta", "Chiese", "Noce" e "Sarca".

4. I parchi previsti dai commi 2 e 3 sono delimitati nell'allegato A di questa legge. I piani dei parchi possono modificare il loro perimetro, in relazione all'approfondimento dell'analisi ecologica, economico-sociale e alle rilevazioni di maggior dettaglio delle caratteristiche fisiche, naturali e topografiche delle aree."

Art. 2

Sostituzione dell'articolo 1 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18

1. L'articolo 1 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18, è sostituito dal seguente:

"Art. 1

Finalità

1. I parchi naturali e i parchi naturali fluviali perseguono le seguenti finalità:

- a) la tutela, il recupero e la valorizzazione delle caratteristiche naturali e ambientali, con particolare riferimento alla conservazione della biodiversità;
- b) la promozione e la divulgazione dello studio scientifico;
- c) l'uso sociale dei beni ambientali;
- d) l'educazione e la formazione in materia di tutela e valorizzazione ambientale e naturalistica;
- e) la salvaguardia e la valorizzazione dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici, nonché delle attività tradizionali;
- f) la valorizzazione e l'uso sociale del patrimonio appartenente al demanio forestale provinciale."

Art. 3

Sostituzione dell'articolo 2 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18

1. L'articolo 2 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18, è sostituito dal seguente:

"Art. 2

Enti di gestione dei parchi. Rete provinciale delle aree naturali protette

1. Per la gestione dei parchi naturali provinciali previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 01 sono istituiti distinti enti dotati di personalità giuridica di diritto pubblico.

2. La gestione dei parchi fluviali previsti dal comma 3 dell'articolo 01 è affidata ai rispettivi consorzi dei bacini imbriferi montani (BIM), che la attuano anche promuovendo patti territoriali con i comuni interessati, con la Provincia, con le associazioni per la tutela ambientale, con l'associazione dei pescatori, con le associazioni sportive e con le istituzioni scientifiche trentine.

3. Gli enti di gestione dei parchi possono:

- a) stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati per la promozione o la realizzazione d'iniziative turistiche volte a valorizzare il patrimonio ambientale, culturale e storico locale;
- b) costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni, società o altri soggetti pubblici o privati per realizzare gli scopi dei parchi.

4. La Provincia coordina le politiche di conservazione della natura e di sviluppo dei territori dei parchi; cura la connessione organizzativa e promozionale tra i parchi e dei parchi con i biotopi e le riserve naturali, all'interno della rete provinciale delle aree naturali protette."

Art. 4

Sostituzione dell'articolo 3 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18

1. L'articolo 3 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18, è sostituito dal seguente:

"Art. 3

Organi dei parchi naturali

1. Sono organi degli enti di gestione dei parchi previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 01:

- a) il comitato di gestione;
- b) la giunta esecutiva;
- c) il presidente;
- d) il direttore;
- e) il collegio dei revisori dei conti.

2. Il comitato di gestione e la giunta esecutiva svolgono funzioni di indirizzo politico-amministrativo. Il direttore svolge funzioni di gestione tecnica, finanziaria e amministrativa.

3. Il regolamento di esecuzione di questa legge disciplina le funzioni degli organi dei parchi e stabilisce la loro composizione."

Art. 5

Abrogazione degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18

1. Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18, sono abrogati a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 3, comma 3 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18, come sostituito dall'articolo 4 della presente legge.

Art. 6

Sostituzione dell'articolo 18 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18

1. L'articolo 18 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18, è sostituito dal seguente:

"Art. 18

Comitato scientifico dei parchi e delle aree naturali protette

1. È istituito, quale organo di consulenza tecnico-scientifica della Provincia, il comitato scientifico dei parchi e delle aree naturali protette, con il compito di esprimere pareri sul progetto di piano di ciascun parco, sulle proposte relative al programma triennale delle aree naturali protette e

su ogni altra questione inerente i parchi e le aree naturali protette che gli sia sottoposta dalla Giunta provinciale o dagli enti di gestione dei parchi.

2. Il comitato è composto dai dirigenti preposti ai dipartimenti provinciali competenti in materia di ambiente e di pianificazione territoriale, dal direttore del Museo tridentino di scienze naturali e da cinque membri nominati dalla Giunta provinciale tra esperti dell'ambiente e della gestione delle risorse naturali, due dei quali designati dai comitati di gestione dei parchi. Esso dura in carica cinque anni.

3. Il presidente del comitato è scelto dalla Giunta provinciale tra i componenti del comitato, all'atto della nomina. Funge da segretario del comitato il dirigente del servizio provinciale competente in materia di aree protette.

4. Ai componenti del comitato spettano i compensi stabiliti dalla normativa provinciale in materia."

Art. 7

Sostituzione dell'articolo 19 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18

1. L'articolo 19 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18, è sostituito dal seguente:

"Art. 19

Relazione annuale al Consiglio provinciale

1. La Giunta provinciale presenta annualmente al Consiglio provinciale una relazione sullo stato d'attuazione di questa legge, sull'attività degli enti di gestione dei parchi e sul programma triennale delle aree naturali protette."

Art. 8

Inserimento dell'articolo 19 bis nella legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18

1. Dopo l'articolo 19 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18, nel capo II della legge, è inserito il seguente:

"Art. 19 bis

Programma triennale delle aree naturali protette

1. In conformità con quanto previsto dal piano urbanistico provinciale e dal programma provinciale di sviluppo la Giunta provinciale adotta il programma triennale delle aree naturali protette.

2. Il programma indica i termini e le modalità per l'istituzione di nuovi parchi naturali e fluviali, biotopi o riserve naturali, per l'ampliamento o la modifica di quelli esistenti.

3. Proposte relative al programma possono essere presentate alla Giunta provinciale dai comuni, anche in forma associata, dai comprensori, dagli enti di gestione dei parchi, dalle istituzioni scientifiche e dalle associazioni di protezione ambientale. Sulle proposte la Giunta provinciale si esprime previo parere del comitato scientifico dei parchi e delle aree naturali protette."

Art. 9

Disposizione finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti da questa legge si provvede con legge successiva.

Allegati (cartografie)